



& Diritto Avanzato

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Omesso esame di elementi istruttori

L'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nel caso in cui il fatto storico sia stato comunque preso in considerazione dal giudice anche se la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

NDR: in tal senso [Cass. S.U. n. 8053 del 2014](#).

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 2.10.2020, n. 21001

...omissis...

Secondo quanto si ricava dalla sentenza di secondo grado, *omissis* convenne in giudizio *omissis* e la compagnia assicurativa *omissis* Assicurazioni S.p.a., per sentirli

condannare al risarcimento dei danni subiti in seguito a un sinistro stradale avvenuto il 2.10.2001.

Il Tribunale di Pescara riconobbe l'esclusiva responsabilità dei convenuti, condannandoli in solido al pagamento di Euro 191.311,57, comprensivo del danno non patrimoniale.

La Corte di Appello di L'Aquila, con sentenza n. 2174/2018, pubblicata il 22/11/2018, ha ritenuto l'appello proposto da *omissis* parzialmente fondato. In particolare, i giudici di merito hanno accolto le doglianze relative alla omessa quantificazione del danno da invalidità temporanea permanente e relativa e l'omessa statuizione sulla richiesta di risarcimento del danno in relazione alle spese legali della fase stragiudiziale. In parziale riforma della sentenza di primo grado la Corte d'appello condannava gli appellati in solido al pagamento, a titolo di danno non patrimoniale per invalidità temporanea assoluta e invalidità temporanea parziale, in favore dell'appellante dell'ulteriore importo di Euro 21.400,00. Condannava inoltre i convenuti al pagamento di Euro 2.500,00 a titolo di rimborso di spese legali relative alla attività stragiudiziale e liquidava le spese del giudizio con compensazione parziale tra le parti, pari a 1/3 a carico dell'appellante e 2/3 a carico degli appellati, diversamente dal giudice di prima cure che aveva optato per una compensazione integrale delle spese.

Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per Cassazione *omissis*, sulla base di due motivi, illustrati da memoria. *omissis* Assicurazioni resiste con controricorso.

Con il primo motivo il ricorrente lamenta l'erronea quantificazione dei danni non patrimoniali, in quanto il CIT avrebbe utilizzato un demoltiplicatore per ridurre la quantificazione di una patologia accertata, la DPTS.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la erronea compensazione delle spese di giudizio.

Innanzitutto il ricorso è inammissibile per violazione del disposto dell'art. 366 c.p.c., n. 3.

Il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti, lungi dal rispondere ad una esigenza di mero formalismo, rileva quale specifico requisito di contenuto-forma del ricorso per garantire alla Corte di cassazione la comprensione della vicenda sostanziale che ha originato la controversia (Cass. Sez. U. 28/11/2018, n. 30754). Nel caso di specie l'esposizione del fatto in esso contenuta è del tutto inidonea allo scopo.

difatti del tutto assente l'esposizione dei fatti necessari ai fini della comprensione della vicenda: in particolare, risolvendosi l'illustrazione dell'intero giudizio di primo grado, con le posizioni e tesi di attore e convenuta, ridotta (nella seconda facciata) a poche righe di sommaria indicazione della limitazione della controversia al quantum, ma senza neppure indicare quali fossero i punti rimasti in contestazione tra le parti. E tanto non può essere recuperato dalla disamina dei successivi motivi della decisione di primo grado o delle ragioni di appello o dal contenuto stesso dei singoli motivi di ricorso per cassazione (come pure consentirebbe Cass. 28/06/2018, n. 17036), perchè, nella specie, occorrerebbe comunque una autentica attività di estrapolazione e ricostruzione, che non può mai essere richiesta a questa Corte Suprema.

Peraltro, gli stessi motivi di ricorso, ove per avventura potesse essere superato il dirimente rilievo appena formulato e fermo che invece non sono scrutinabili per carenza esposizione del fatto processuale, comunque presenterebbero profili ulteriori di inammissibilità.

Infatti, essi sono volti ad ottenere una nuova e diversa valutazione dei fatti processuali, limitandosi il ricorrente ad illustrare tesi alternative rispetto a quelle seguite dal Giudice di merito. Questa Corte, in quanto giudice di legittimità, non ha il potere di compiere una rivalutazione dei fatti e degli atti processuali nè un riesame delle prove. Attività, quella richiesta da parte ricorrente, che imporrebbe il controllo della motivazione della sentenza oggetto di impugnazione e che, pertanto, sarebbe contraria ai principi statuiti da questa Corte a Sezioni Unite con le sentenze gemelle n.

8053 e n. 8054 del 2014. Si rileva, inoltre, che il Giudice del merito ha il potere di compiere una valutazione discrezionale delle prove acquisite.

La Corte territoriale, contrariamente a quanto afferma la difesa dei ricorrenti, ha motivato la propria sentenza con un puntuale riferimento alle prove che sono state poste a fondamento della decisione, riproponendo con chiarezza espositiva l'iter logico e giuridico seguito nella formazione del proprio convincimento. Nella motivazione redatta dalla Corte di Appello non si rinvencono vizi logico giuridici idonei ad inficiare la validità della sentenza e tali da richiedere un sindacato in sede di legittimità sul giudizio dalla stessa emesso. Si ricorda, infine, che l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nel caso in cui il fatto storico sia stato comunque preso in considerazione dal giudice anche se la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. S.U. n. 8053/2014).

Inoltre, i motivi sono privi di specificità. In tema di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto (sostanziali o processuali), il principio di specificità dei motivi, di cui all'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, deve essere letto in correlazione al disposto dell'art. 360-bis c.p.c., n. 1, essendo dunque inammissibile, per difetto di specificità, il motivo di ricorso che, nel denunciare la violazione di norme di diritto, ometta di raffrontare la ratio decidendi della sentenza impugnata con la giurisprudenza della S.C. e, ove la prima risulti conforme alla seconda, ometta di fornire argomenti per mutare orientamento (Cass. n. 5001/2018; Cass. n. 24298/2016).

Ancora, ferma l'insuperabilità delle eventuali carenze del ricorso con alcun atto successivo, il primo motivo neppure argomenta in modo adeguato sulla violazione dei limiti previsti dalla normativa richiamata, mentre il secondo ed il terzo impingono in valutazioni in fatto, pure dovendosi escludere una mera apparenza della motivazione sui punti restati controversi, anche in punto della correttezza o meno dell'applicazione di un demoltiplicatore specifico.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

Infine, poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, il comma 1-quater (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 3.000,00 di cui 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

